



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 31.01.2019

OGGETTO:

PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE R.M.. LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 1799 del 12.04.2018 di nomina del Responsabile Area Tributi e servizi al Cittadino.

RICHIAMATI :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale di contabilità

PRESO ATTO che in data 12.01.2019 è deceduto il dipendente R.M. , assunto presso il Comune di Sant'Onofrio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time in data 29.12.2009 con man-

sione di collaboratore amministrativo, categoria giuridica A1, Posizione economica A1 e successivamente - con decorrenza 16.11.2016- inquadrato in categoria B P.E. B3;

VISTA la disposizione contrattuale dell'art. 27-ter, comma 1 lett. c) del CCNL 6/7/95 per la quale la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per decesso del dipendente;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 12, comma 8, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 9/5/2006, che dispone "In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile";
- l'art. 2122 cod. civ., rubricato "Indennità in caso di morte", per il quale "1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità".

DATO ATTO che:

ai sensi dell'art. 39 del CCNL 1995 come sostituito dall'art. 12 del CCNL del 09/05/2006, agli aventi diritto compete un'indennità di mancato preavviso pari a 4 mesi di retribuzione, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 c. 1 lettera c) del CCNL del 09/05/2006, computando:

- a) la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL 09/05/2006;
- b) l'assegno per il nucleo familiare ove spettante;
- c) il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del CCNL 09/05/2006;
- d) l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004;
- e) le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000;

ACCERTATO CHE il dipendente non ha potuto usufruire delle ferie spettanti e che alla data del decesso presentava un residuo ferie maturate e non godute pari a n. 11 giorni (10 giorni anno 2018 e 1 giorno anno 2019);

VISTA la normativa in materia di pagamento sostitutivo delle ferie non godute, in particolare l'art. 18 comma 16 del CCNL 06.07.1995;

PRESO atto che in materia di ferie non fruita e maturate in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (Spending review), secondo cui le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti, devono obbligatoriamente essere fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La norma si applica

in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il divieto non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

VISTO l'art. 10 del CCNL EE.LL. del 5.10.2001, secondo il quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL EE.LL. del 14/9/2000;

DATO ATTO che le somme spettanti per indennità sostitutiva del preavviso, che normalmente sono attribuite iure proprio agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 C.C. (coniuge, figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) vengono in mancanza di questi ultimi erogate per successione agli eredi, ovvero entrano a far parte dell'asse ereditario, come per i compensi per ferie non godute, che entrano sempre a far parte dell'asse ereditario (somme percepite iure successionis);

RITENUTO, per tutto quanto sopra richiamato ed osservato, di dover liquidare le spettanze derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per causa di morte, a favore della madre e dei germani dell'ex dipendente R.M. ;

QUANTIFICATE le somme dovute agli eredi per ferie non godute e indennità per mancato preavviso e stipendio;

VISTI: l'art. 7 della Legge n. 379/55;

l'art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995;

il DPR n. 461/2001;

L'art. 55- octies del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69 del D.LGS.n. 150/2009;

il Decreto Lgs. 267/2000; -

il Decreto Lgs. 165/2001;

- il DPR 171/2011; - la Legge 29/1979;

- la Legge 190/2014;

- il CCNL dei dipendenti degli EE.LL.;

Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di prendere atto, per ogni conseguente effetto, della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sig. R.M. a causa del prematuro decesso del medesimo avvenuto in data 12/01/2019;
3. di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il suddetto dipendente con decorrenza dal 13 gennaio 2019;

4. Di quantificare in capo all'ex dipendente e contestualmente impegnare l'importo lordo di € 8.979,48 lordi (comprensivi di contributi previdenziali ed IRAP) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso , ferie non godute, stipendio dal 01.01.2019 al 12.01.2019 come da prospetto riepilogativo predisposto dall'Ufficio stipendi ed allegato alla presente determinazione.
5. di corrispondere i crediti di lavoro derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro a causa di decesso del dipendente R.M., secondo le modalità espresse dagli eredi sulla base dei dati e dei riferimenti bancari indicati nella dichiarazione sostitutiva recante protocollo n.° 420 del 25.01.2019;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, è trasmessa al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr. Simona Scarcella e - mail: ufficio.tributi@comune.santonofrio.vv.it;
 9. Di disporre che il presente atto verrà pubblicato per 15 gg. All'Albo Pretorio On - line dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente .

Firmato
Il Responsabile Area Tributi
Dr. Simona Scarcella

Comune di Sant'Onofrio (VV)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
(art.151 del d.lvo n.267 del 18.8.2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gregorio Profiti